



CH-3003 Berna, UFSP

Destinato a

- Laboratori cantonali svizzeri
- Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Cerchie interessate

Riferimento/Numero di fascicolo:
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: GRE / SOE
Liebefeld, 21 dicembre 2006

Istruzione n. 12: Metodo di campionamento per il controllo del rispetto dei tenori massimi di cadmio nelle ananas.

Premessa

Nell'ambito del controllo ufficiale su campioni di scatole di ananas sono stati constatati superamenti del valore limite fissato per il tenore di cadmio. Questi risultati sono stati confermati dalle analisi svolte da parte degli importatori interessati. Dalle indagini è emerso che l'utilizzazione su estese superfici di concime al solfato di zinco contaminato con cadmio può essere ritenuta la causa più verosimile degli elevati tenori di cadmio nelle ananas.

Basi giuridiche

Secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) si presume che, se una derrata alimentare o un oggetto d'uso di una partita di merci non è ritenuto sicuro, tutte le derrate alimentari od oggetti d'uso di questa partita non siano a loro volta sicuri, a meno che da un controllo approfondito non risulti alcuna prova che dimostri che il resto della partita non è sicuro. Questa disposizione corrisponde all'articolo 14 paragrafo 6 del regolamento (CE) 178/2002 ed è stata recepita nel diritto svizzero nell'ambito della revisione totale del 23 novembre 2005 delle ordinanze concernenti le derrate alimentari. Finora il diritto svizzero non ha precisato secondo quali modalità debba svolgersi il summenzionato «controllo approfondito».

Secondo l'articolo 77 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, gli organi di controllo procedono alla campionatura secondo il Manuale svizzero delle derrate alimentari o secondo le direttive del competente Ufficio federale. In caso di dubbio, la competente autorità cantonale o federale impartisce le relative istruzioni.

Istruzione

Secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), la Confederazione può prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione. In applicazione di questa disposizione, l'articolo 60 capoverso 2 ODerr (RS 817.02) conferisce all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la competenza di emanare istruzioni concernenti il controllo, dopo aver sentito gli organi di controllo.

Ai fini di un'esecuzione unitaria a livello svizzero dell'articolo 2 capoverso 4 OSoE (RS 817.021.23), l'Ufficio federale della sanità pubblica ordina alle autorità di esecuzione di applicare alle loro perizie su partite di ananas il metodo descritto nell'allegato.

Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 21 dicembre 2006. È pubblicata nel Foglio ufficiale di commercio.

Distinti saluti.

Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr Roland Charrière
Vicedirettore
Membro della direzione

Allegato:

Metodo di campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo di cadmio nelle ananas

Copia a:

- Laboratori cantonali svizzeri
- Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Cerchie interessate:
 - Migros
 - Coop
 - Denner
 - Fial
 - Direzione generale delle dogane
 - Gemperli Ltd.
 - Aldi
 - Lidl

Allegato

Metodo di campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo di cadmio nelle ananas.

1. Osservazione introduttiva

Tenuto conto delle esigenze della legislazione svizzera il presente metodo di campionamento è vincolante per le perizie di partite di merci ed è destinato a tutte le cerchie interessate tenute a controllare partite di merci mediante piani di campionatura nell'ambito del controllo autonomo prescritto legalmente o nell'ambito del controllo ufficiale delle derrate alimentari.

Secondo il diritto svizzero sulle derrate alimentari, per quanto concerne la campionatura occorre osservare in particolare quanto segue:

- Se, in un controllo per campionatura, il valore misurato nel campione supera la concentrazione massima stabilita per la sostanza ricercata nell'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23), il campione deve essere denunciato. Se la concentrazione massima costituisce un valore limite, l'alimento è considerato inadatto all'alimentazione umana.
- Secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) si presume che non sia sicura la partita di merci nella quale è stata riscontrata una derrata alimentare non sicura, a meno che un controllo approfondito possa provare che il resto della partita è sicuro.
 - Il detentore delle merci ha di conseguenza la possibilità di provare, nell'ambito di un'ampia serie di indagini, che il risultato ottenuto dagli organi di esecuzione sulla base di un unico campione era casuale.
 - A tal fine occorre prelevare dalla partita denunciata campioni originali conformemente a un piano di campionatura adeguato.
 - Questi campioni originali devono essere prelevati dalla partita di merci secondo il principio di casualità. A tal fine i campioni originali vanno prelevati per quanto possibile in parti diverse, distribuite sull'insieme della partita o della partita parziale.
 - I campioni ottenuti con il metodo descritto vanno considerati rappresentativi della partita interessata.
 - I dettagli della campionatura devono essere fissati in un verbale di campionatura.

2. Metodo di campionamento e campo d'applicazione

Il metodo di campionamento si fonda sulla DIRETTIVA 2001/22/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari¹.

Durante la campionatura e la preparazione dei campioni di laboratorio occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa influire sul tenore di cadmio, perturbare l'analisi o compromettere la rappresentatività del campione globale.

I campioni originali vanno prelevati per quanto possibile in parti diverse, distribuite sull'insieme della partita o della partita parziale. Le deroghe a questo metodo devono essere annotate nel verbale di campionatura. Il campione globale è ottenuto riunendo tutti i campioni originali. Deve pesare almeno 1 kg.

¹ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L77: 14-21 (2001); L19: 50-52 (2005)

Riferimento: EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex/de/search/index.html>)

Per ogni campionatura va tenuto un verbale che esponga chiaramente l'identità della partita analizzata, unitamente alla data e al luogo della campionatura, nonché a tutte le informazioni supplementari che possano essere utili per l'analisi.

3. Numero dei campioni originali

Per le ananas il numero minimo dei campioni originali da prelevare per una partita è disciplinato nella seguente tabella. I campioni originali dovrebbero essere di peso pressappoco equivalente. Le deroghe a questo metodo devono essere annotate nel verbale di campionatura.

Peso della partita (kg)	Numero minimo dei campioni originali da prelevare
< 50	3
50-500	5
> 500	10
Numero di confezioni o unità nella partita	Numero delle confezioni o unità da prelevare
< 26	1
26-100	Circa il 5%, almeno 2
> 100	Circa il 5%, almeno 10

4. Conformità della partita o della partita parziale con i tenori massimi

La partita è accettata se il valore misurato del campione globale, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa, non supera il valore limite stabilito nella OSoE di 0.05mg/kg.